

COMUNE DI MORLUPO

PROVINCIA DI ROMA



SERVIZIO AMBIENTE

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

REGOLAMENTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.UU. E ASSIMILATI CON IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA"

Approvato con delibera C.C. n° 2. del 19.04.2012

REGOLAMENTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.UU. E ASSIMILATI CON IL SISTEMA DEL “PORTA A PORTA”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I – Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento
- Art. 2 – Territorio di Competenza del Comune di MORLUPO
- Art. 3 – Poteri e funzioni del Comune di MORLUPO nella gestione dei rifiuti
- Art. 4 – Potestà regolamentare
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 – Classificazioni
- Art. 7 – Applicazioni ed esclusioni
- Art. 8 – Divieto di abbandono
- Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

TITOLO II - Modalità del conferimento, della raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

CAPO I – Principi generali

- Art. 10 – Raccolta Differenziata
- Art. 11 – Raccolta domiciliare
- Art. 12 – Raccolta stradale
- Art. 13 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale
- Art. 14 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 15 – Posizionamento dei cassonetti o contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
- Art. 16 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 17 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 19 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 20 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 21 – Divieti riferiti agli imballaggi
- Art. 22 – Campagne di comunicazione
- Art. 23 – Servizi dedicati
- Art. 24 – Informazioni

CAPO II – Criteri operativi per l’organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica
- Art. 27 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 28 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 29 – Raccolta dei rifiuti di vetro
- Art. 30 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

- Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 33 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 34 – Rifiuti inerti
- Art. 35 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

- Art. 36 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli
- Art. 37 – Cantieri edili

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

- Art. 38 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)
- Art. 39 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

- Art. 40 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

SEZIONE V -Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

- Art. 41 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico
- Art. 42 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

- Art. 43 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -RAEE
- Art. 44 – Altre categorie particolari di rifiuti

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

- Art. 45 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate
- Art. 46 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate
- Art. 47 – Mercati

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 48 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 49 – Criteri generali dell'assimilazione
- Art. 50 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali
- Art. 51 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 52 – Definizione di compostaggio domestico
- Art. 53 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di MORLUPO
- Art. 54 – Finalità del compostaggio domestico
- Art. 55 – Rifiuti compostabili

- Art. 56 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini
Art. 57 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria
Art. 58 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

TITOLO V CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

- Art. 59 – Controlli sulle violazioni degli utenti
Art. 60 – Divieti
Art. 61 – Sanzioni

TITOLO VI DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I -INFORMAZIONE

- Art. 62 -Informazione all'utenza
Art. 63 -Pubblicità e campagne informative

CAPO II -AZIONI POSITIVE

- Art. 64 -Prevenzione e cooperazione

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 – Rinvio normativo
Art. 66 – Abrogazione
Art. 67 – Entrata in vigore

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs.152/2006, il Comune di MORLUPO, esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 – Territorio di competenza del Comune di MORLUPO

1. Il Comune di MORLUPO, esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti nel proprio territorio.

Art. 3 – Poteri e funzioni del Comune di MORLUPO nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune di MORLUPO, esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto ed al presente Regolamento.
2. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di MORLUPO, nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012, pubblicata sul BURL n. 10 del 14.03.2012, S.O. 15 e con il vigente Piano provinciale

3. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, dei seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico;
 - b) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Art. 4 – Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, let f), del D.lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di MORLUPO che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- f) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) *smaltimento*: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- h) *recupero*: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- i) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) *stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- k) *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. m), del D.lgs. 152/2006;
- l) *sottoprodotto*: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi e in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale.
- Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, confermata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
- m) *frazione umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- n) *frazione secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

- o) *materia prima secondaria*: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. 152/2006;
- p) *combustibile da rifiuti (CDR)*: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- q) *combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)*: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.lgs. 152/2006;
- r) *compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- s) *materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale*:
 1. rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate con apposito decreto ministeriale;
 2. i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1;
- t) *gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti*: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Tali imprese devono essere in possesso dei necessari requisiti di Legge;
- u) *emissioni*: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- aa) *scarichi idrici*: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- bb) *inquinamento atmosferico*: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- cc) *gestione integrata dei rifiuti*: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);
- dd) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- ee) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- ff) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - gg) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - hh) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - ii) *imballaggio riutilizzabile*: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
 - jj) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006 esclusi i residui della produzione;
 - kk) *produttori di imballaggi*: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - ll) *utilizzatori di imballaggi*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:
- a) *utenze domestiche*: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
 - b) *utenze non domestiche*: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
 - c) *utenza singola*: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
 - d) *utenze condominiali*: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
 - e) *raccolta domiciliare*: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
 - f) *raccolta stradale*: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
 - g) *numero verde*: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio di MORLUPO;
 - h) *ecosportello per la tariffa*: servizio di sportello informativo sulla costituenda tariffa rifiuti e di supporto per la sua applicazione.

Art. 6 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui agli articoli 50 e 51 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del D.lgs. 152/2006;
 - b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - c) ai rifiuti radioattivi;

- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole e in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- j) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- k) ai sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio, nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti, costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e al nulla osta previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- l) ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Art. 8 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco del Comune interessato disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di MORLUPO, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del medesimo Decreto, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

TITOLO II

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I – Principi generali

Art. 10 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune di MORLUPO conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;

- e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori stradali;
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di contenitori adeguati stradali a uso della generalità degli utenti.

Art. 11 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, regolarmente iscritta a ruolo per il pagamento della relativa tassa, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il Comune di MORLUPO determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

Art. 12 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico di contenitori adeguati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.
2. Il Comune di MORLUPO determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con contenitori stradali;
 - b) la capacità e il numero di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
 - c) le frequenze di svuotamento;
 - d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori;
3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, l'Amministrazione comunale assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei contenitori sul territorio.

Art. 13 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale e, in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;

- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
 3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.
 4. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residuali potranno recare un codice identificativo alfanumerico.
 5. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali potranno essere dotati di transponder passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 14 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 15 – Posizionamento dei cassonetti o contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
5. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto.

Art. 16 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali.

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento dei contenitori dei rifiuti stessi.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta al mese;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti stradali sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.
4. Gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti.

Art. 17 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle Variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei contenitori;
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di MORLUPO

Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Comune di MORLUPO;
2. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 14 del presente Regolamento nei giorni e negli orari previsti dal Calendario di Raccolta.

Art. 19 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Comune di MORLUPO lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi degli strumenti che vengono messi a loro disposizione dall'amministrazione pubblica.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore e, non venga rilevata incauta custodia o negligenza, la sostituzione è effettuata a carico del Comune, in caso contrario l'utente è tenuto all'acquisto in proprio dei contenitori;

Art. 20 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto sulla pesa all'uo-po indicata con apposito provvedimento del Comune, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto e per singolo Comune. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al Responsabile del Servizio designato dal Comune di MORLUPO;

Art. 21 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati ai sensi dei successivi articoli 50 e 51.

Art. 22 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune di MORLUPO reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 23 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di MORLUPO garantisce un servizio telefonico dedicato a cura del Servizio Ambiente.
2. Attraverso il Numero telefonico, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dell'ECOCENTRO;
 - d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
3. Attraverso un numero verde prenotare i servizi a chiamata per gli ingombranti;

Art. 24 – Informazioni

1. Ai fini della comunicazione con gli utenti per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il Comune di MORLUPO garantisce un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche presso il Servizio Tributi;
2. Presso il Servizio Tributi gli utenti devono presentare le comunicazioni e possono ottenere informazioni secondo quanto disposto dal presente Regolamento sull'applicazione della tariffa rifiuti.

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il Comune di MORLUPO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Comune;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l' ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art.49.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il Comune di MORLUPO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluribal;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ECOCENTRO secondo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il Comune di MORLUPO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata tra quelli di seguito indicati che possono essere conferiti unitamente alla plastica:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
 4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
 5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
 6. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 28 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il Comune di MORLUPO può organizzare la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
2. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli artt.26, 27. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
3. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il Comune di MORLUPO stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro mediante il posizionamento di cassonetti stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lampadine elettriche e lampadine al neon;

- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
 5. Le unità abitative e le utenze non domestiche debbono conferire il vetro negli appositi cassonetti stradali di colore verde.
 6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
 7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.
- In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori stradali, devono essere consegnati all'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del Comune di MORLUPO, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita a domicilio e deve essere conferita in sacchi neri di plastica o juta.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare debbono dotarsi di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ECOCENTRO secondo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 33 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
 5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
 6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
 8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
 10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
 12. Le spese di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione sono poste a carico del privato cittadino.
 13. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 34 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49, modeste quantità di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse - per un max di 0,20 mc. a semestre.
Il conferimento di rifiuti inerti è soggetto a pagamento la cui tariffa verrà determinata con separato atto.

Art. 35 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata, per piccoli quantitativi, dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:
 - a) metalli;
 - b) legno;
 - c) pneumatici.
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.
3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi degli articoli 50 e 51 dell'allegato 2 del D.Lgs 152/2006.

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso l'ecocentro.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata al Numero Verde al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre pezzi di materiale.
3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con il Numero Verde.

L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il Numero Verde.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso l'ECOCENTRO;
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 37 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Comune di MORLUPO, Servizio Ambiente, contestualmente al permesso di costruire o Dia il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune, autorizza il conferimento, presso l'Ecocentro, dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendone il tipo ed il quantitativo.
3. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, il Comune, richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.

4. Con successivo atto la Giunta Comunale stabilirà l'importo da corrispondere per lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto 2.
5. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 38 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

Art. 39 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo) limitato a n° 1 pezzo;
 - b) lampade al neon;
 - c) vernici, inchiostri, adesivi, resine, solventi, acidi, sostanze alcaline, pesticidi, detergenti contenenti sostanze pericolose;
 - d) toner per stampa esauriti, prodotti fotochimica;
 - e) pneumatici fuori uso limitato a n° 4 pezzi;
 - f) Oli e grassi commestibili, oli minerali esausti, filtri olio;
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso l'ECOCENTRO, secondo quanto previsto dall'art. 49.

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 40 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;

- f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 51 e dall'Allegato 2.
 5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
 6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

SEZIONE V -Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 41 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso Pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire, le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il Comune di MORLUPO interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e, quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 42 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 43 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007 convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta o ecocentro i rifiuti prodotti nel loro territorio;
 - b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
 - c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei

RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzo che agiscono in loro nome.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio Comunale, contenuti nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 36, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso le Stazioni di conferimento, secondo quanto previsto dall'art. 49.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 44 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 45 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte, camper, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune;

Art. 46 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 45, sono tenuti a co-

municare al Comune di MORLUPO, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte camper, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune di MORLUPO richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del regolamento sull'applicazione della tariffa.
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune;

Art. 47 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Agli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, il Comune, richiede il versamento di un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 48 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero di energia attraverso termovalorizzatori ovvero lo smaltimento in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 49 – Criteri generali dell'assimilazione

Si rimanda al *Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio* approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°14 del 18.01.2012 e pubblicato sul B.U.R.L. n°10 del 14.03.2012 – *Supplemento Ordinario n°15*.

Art. 50 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

Si rimanda al *Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio* approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°14 del 18.01.2012 e pubblicato sul B.U.R.L. n°10 del 14.03.2012 – *Supplemento Ordinario n°15*.

Art. 51 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 52 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 53 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di MORLUPO

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
3. Premia la pratica del compostaggio domestico a quelle famiglie che lo praticano con regolarità e dovizia con la riduzione della TARSU di cui alla delibera C.C. n° 19 del 22/4/2009.

Art. 54 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 55 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 56 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune, qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 57.
2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
 5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 57 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune di MORLUPO ovvero all'Ufficio Tributi comunale.
2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale ed è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARSU, secondo quanto disposto dalla delibera C.C. n° 19 del 22/4/2009. Resta la facoltà del Consiglio Comunale di variare tale percentuale con cadenza biennale.

Art. 58 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione Tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 63.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è sanzionato ai sensi dell'art. 63 ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
5. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria. A tal fine, l'organo accertatore trasmette copia dei verbali di cui al comma 2 all'Ufficio Tributi del Comune che applica la TARSU.

TITOLO V

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 59 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento. Per le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152; dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, istituito dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 (da € 25,00 a € 500,00), nonché dalla legislazione comunque in vigore alla data di accertamento delle infrazioni. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni saranno effettuate in via generale dalla Polizia Locale, nonché dai dipendenti comunali e dai dipendenti della ditta alla quale sarà affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, appositamente nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 09/07/1998 n. 27, così come modificato dall'art. 4 della Legge Regionale 05/12/2006 n. 23. Nel caso in cui fossero accertate violazioni all'interno di un'area condominiale, in mancanza del responsabile, le sanzioni saranno comminate a carico del condominio.

Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 60 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;
 - c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
 - f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - h) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - i) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - j) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da cittadini di altri Comuni non iscritti al ruolo del Comune di MORLUPO;

- k) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- l) presso l'Ecocentro, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;
- m) presso l'Ecocentro, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- n) presso l'Ecocentro, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- o) presso l'Ecocentro, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- p) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- q) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- r) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 61 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 (sanzione minima) a € 500,00 (sanzione massima) con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal Calendario di raccolta.
 - c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.
 - d) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti.
 - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento.
 - f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo.
 - h) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante.
 - i) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori.
 - j) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni nel caso di cittadini non iscritti al ruolo del Comune di MORLUPO.
 - k) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
 - l) presso l'Ecocentro Comunale, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area.

- m) presso l'Ecocentro Comunale, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori.
 - n) presso l'Ecocentro Comunale, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.
 - o) presso l'Ecocentro Comunale il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale.
 - p) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1. del D.Lgs.152/2006 e smi.
 - q) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti di cui all'allegato n° 2. del D.Lgs.152/2006 e smi.
 - r) in generale, conferire rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 21, comma 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 620,00.
- Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro.
3. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, comma 3, del presente Regolamento) o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 9, comma 3, del presente Regolamento) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006.
4. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).

6. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede le forze di Polizia Locale.

TITOLO VI

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I -INFORMAZIONE

Art. 62 -Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 63 -Pubblicità e campagne informative

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II -AZIONI POSITIVE

Art. 64 -Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. L'Amministrazione promuove la pratica del **Green Public Procurement** (GPP) 1 sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
Il parametro acquisti verdi è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.
3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 66 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 67 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti differenziati domiciliare porta a porta.